

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del Registro delle Deliberazioni

Data 07/09/2019

OGGETTO: QUINTA MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 80 DEL 28.7.2018 AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2021".

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 08:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		PR	AS
DACQUINO RENATO	SINDACO	X	
MARMETTO BRUNELLA	Vicesindaco	X	
FERRO PIER LUIGI	Assessore	X	
		3	0

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

OGGETTO: QUINTA MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 80 DEL 28.7.2018 AD OGGETTO: "RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2021".

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- dal 1° Gennaio 2019 non è consentito assumere se prima non sia stato adottato il Piano triennale del fabbisogno del personale salvo per le assunzioni già disposte o autorizzate dal piano dei fabbisogni approvati l'anno precedente;
- il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 Maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 Luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle Amministrazioni Pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli Enti locali dal T.U.E.L. e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dal presente Decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

PREMESSO che in relazione alle competenze attribuite con l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto è intenzione definire la programmazione del fabbisogno triennale 2019-2021 del personale a tempo indeterminato e del lavoro flessibile nel rispetto dei vincoli generali e di contenimento della spesa del personale;

DATO ATTO che secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 il concetto di dotazione organica si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun Ente deve determinare per l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presenti tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale ed alla determinazione dei budget assunzionali;

RICHIAMATI pertanto i seguenti obblighi generali imposti dalla normativa vigente preordinati alle assunzioni di personale:

- per gli Enti locali soggetti nel 2015 al Patto di stabilità limite di spesa: divieto di superare la spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, co. 557 e 557 quater della L. n. 296/2006;
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità; l'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 Giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 Marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.";
- valutazione periodica della consistenza ed eventuale variazione della dotazione organica allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili (art. 6 del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 75/2017);
- garanzia della neutralità finanziaria dei fabbisogni programmati, restando ferma la copertura dei posti vacanti nei limiti della assunzioni consentite a legislazione vigente;
- adozione del Piano triennale del fabbisogno di personale in linea con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance;
- dichiarazione annuale da parte dell'Ente, con apposito atto ricognitivo, dell'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del D. Lgs. 165/2001);
- approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art.
 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006;
- obbligo di certificazione ai creditori che il credito è certo, liquidato ed esigibile (secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009);
- adozione del Piano delle Performance previsto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del rendiconto secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-quinques, del D.L. 24 Giugno 2016, n. 113 convertito nella Legge n. 160/2016;
- L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723, che dispone: "In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";

DATO ATTO, rispetto agli obblighi sopra riportati, che:

- per quanto riguarda la ricognizione delle eccedenze visto il confronto tra il personale in servizio a tempo indeterminato e la dotazione organica, si rileva l'inesistenza di personale in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali;
- l'Ente, in conseguenza a quanto sopra, non deve avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
- il Piano delle azioni positive di cui all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006 è stato approvato per il triennio 2018/2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 4.8.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- l'Amministrazione non risulta inadempiente all'obbligo di certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009;
- ai sensi dell'art. 169 comma 3 ter, il Piano della performance 2019–2021 di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 2.3.2019;

- il Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 9.2.2019 ed il rendiconto 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.4.2019 ed il Comune non risulta inadempiente rispetto al BDAP;
- con certificazione inviata entro la scadenza del 31.3.2019 il Comune ha certificato il rispetto del pareggio di Bilancio per l'esercizio 2018;
- a seguito dell'approvazione del presente atto da parte della Giunta Comunale si provvederà, entro il termine di 30 giorni, alla comunicazione dei contenuti del presente Piano mediante caricamento nell'applicazione SICO predisposta per gli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 165/2001;

PRESO ATTO che rispetto agli obblighi finanziari di cui sopra questo Ente risulta in posizione di rispetto degli obblighi finanziari previsti dalla normativa in materia;

RICORDATO che per quanto riguarda il lavoro flessibile si conferma il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 in Euro 25.029,20 annui (oltre oneri previdenziali ed I.R.A.P.) come consentito dal parere della Corte Conti Autonomie n. 1 del 5 Gennaio 2017 e considerate le disposizioni di cui all'art. 16 comma 1 quater del D.L. 113/2016 convertito in Legge 160/2016, che ha disposto l'esclusione dalle limitazioni previste per la spesa flessibile delle assunzioni a tempo determinato, in base all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 89 del D. Leg.vo n. 267/2000 il quale prevede, al comma 5, che gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e delle esigenze d'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del D. Leg.vo n. 165/2001 così come modificato dal D.Leg.vo 75/2017 il quale stabilisce che "Le Amministrazioni Pubbliche definiscono l'organizzazione degli Uffici per le finalità indicate all'art. I comma I";

VISTE le delibere 80 del 28.7.2018 avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale – Anni 2019-2021" e le successive modificazioni ed integrazioni con deliberazioni della Giunta Comunale n. 117 e 124 del 2018, successivamente modificate ed integrate con deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 del 20.4.2019 e 86 del 22.6.2019, tutte esecutive ai sensi di legge;

DATO ATTO che, sulla base delle linee di indirizzo approvate con Decreto del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8.5.2018, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 27.7.2018, la dotazione organica dell'Ente per il triennio 2019/2021, considerata quale valore finanziario, limitatamente ai posti attualmente coperti, è definita in Euro **548.693,17** (valutando per omogeneità il costo del trattamento economico fondamentale delle categorie iniziali, ai valori attuali del contratto funzioni locali del 21 Maggio 2018, incluso l'elemento perequativo, per tredici mensilità, al netto di contributi ed oneri accessori);

PRESO ATTO che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: "l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni";

VISTO il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 Giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 Gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 Marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.";

RILEVATO inoltre che le facoltà assunzionali possono essere riferite non più solo al **triennio** ma al **quinquennio** precedente e quindi la capacità assunzionale massima risulta essere pari ad € **59.637,90**;

CONSIDERATO che con delibera della Giunta Comunale n. 65/2019, esecutiva, è stata parzialmente utilizzata capacità assunzionale per adeguare il budget delle Posizioni Organizzative così come disposto dal D.L. 14/12/2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 Dicembre 2018, n. 290 - Art. 11-bis in vigore dal 13 Febbraio 2019: "....2.Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i Comuni privi di posizioni dirigenziali il limite previsto dall'art.23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 Maggio 2017, n. 75 non si applica al trattamento accessorio dei Titolari di Posizione Organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) relativo al personale del comparto funzioni locali - triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto C.C.N.L. e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli Enti ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo C.C.N.L., attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.";

CONSIDERATO quindi che la capacità massima assunzionale residuale è stata stimata in € 46.939,27 a seguito della nuova pesatura delle Posizioni Organizzative sopra evidenziata;

TENUTO CONTO che, come indicato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 22.6.2019 relativa alla programmazione del fabbisogno 2019/2020, era già intenzione di questa amministrazione procedere, nel corso del 2019, all'assunzione di n. 1 Collaboratore tecnico cat. B:

EVIDENZIATO inoltre che le cessazioni già previste nel corso del 2019 risultano essere le seguenti:

Profilo professionale	cat.	n. unità		Tipologia cessazione	Data cessazione	Totale trattamen to tabellare base al netto oneri
Collaboratore amministrativo	В	1		pensionamento	31.8.2019	
	С	1		mobilità	31.08.2019	
Agente p.m. Istruttore direttivo		l		mobilità	31.09.2019	
				mobilita	31.09.2019	
amministrativo		4				
contabile	D	1				
TOTALE COSTO CESSAZIONI 2019						57.597,74

RITENUTO quindi che sia possibile programmare ulteriori assunzioni a partire dalle date che si indicano nella tabella che segue e riassumendo nella medesima tabella il fabbisogno complessivo relativo all'anno 2019:

			Tipologia assunzione	Data assunzione	Totale trattament
					0
Profilo		n.			tabellare
professionale	cat.	unità			base al

				netto oneri
operaio	B/B1	1	chiamata collocamento 31.12.19	
Istruttore amministrativo contabile	C/C1	1	mobilità o concorso 31.12.19	
Istruttore direttivo/funzion ario amministrativo contabile	D/D3	1	mobilità ente medesimo comparto dal 1/9/2019, con precedenza personale in comando come prescritto dall'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001	
TOTALE COSTO NUOVE ASSUNZIONI 2019				
TOTALE COSTO NUOVE ASSUNZIONI 2019 (valore massimo al netto costo mobilità)				

PRESO ATTO che in base all'art. 12 del C.C.N.L. Funzioni locali del 21.5.2018 è disapplicata, con riferimento alla categoria D, la sezione recante: "Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del D.P.R. 347/83 come integrato dal D.P.R. 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.";

CONSIDERATO che il limite del turn-over non deve essere applicato alle procedure di mobilità volontaria all'interno del comparto pubblico come ribadito dalla sezione Regionale di controllo per il Piemonte della Corte di Conti con deliberazione n.70/2016 e come peraltro più volte affermato da numerosi sezioni della Corte dei Conti, così come "le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, (...) non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over" (art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012);

RILEVATO dunque che per l'anno 2019 la spesa per l'attuazione del Piano triennale delle assunzioni 2019/2021 indicata nella precedente tabella per nuove assunzioni, al netto dell'importo della mobilità, risulta essere inferiore alla capacità assunzionale residuale pari ad € 46.939,27;

DATO ATTO che complessivamente la spesa di personale comprensiva del fabbisogno 2019 sopra indicato rispetta il limite della media della spesa del personale 2011-2013;

CONSIDERATO che saranno opportunamente aggiornati i relativi stanziamenti di Bilancio di Previsione 2019/2021;

DATO ATTO che con nota Prot. 8555 in data 5.9.2019 il dipendente Ing. Jgor Nolesio ha chiesto di essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e che si intende quindi procedere alla sua sostituzione mediante incarico ex art. 110 comma 1 del T.U.E.L. per la durata residua del mandato del Sindaco, con facoltà di proroga, per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni;

PRESO ATTO che la facoltà di ricorrere alla stipula di un contratto di cui all'art. 110 comma 1 del D. Lgs.267/2000 è prevista dallo Statuto Comunale (art. 68) e dal Regolamento degli uffici e servizi comunali (art. 56);

CONSIDERATO che nelle more della proceduta di selezione di cui sopra sarà necessario ricorrere ad assunzioni aventi natura flessibile mediante convenzione/comando in eccedenza ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004: "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

RILEVATO, in ordine al budget per assunzioni flessibili che il limite di spesa è pari ad € 25.029,20 e che nel corso del corrente anno si è fatto ricorso per un importo di € 8.031,08;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare la relativa modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2020, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di approvare il presente aggiornamento alla programmazione del fabbisogno triennale 2019-2021 del personale;

DATO ATTO che si provvederà, in sede di aggiornamento al D.U.P. 2020/2022, all'adeguamento del fabbisogno di personale 2020/2022, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 99 del 27.7.2019, esecutiva;

ACQUISITO il parere preventivo rilasciato dall'organo di revisione in data 6.9.2019;

RITENUTO altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della vigente normativa, considerata la necessità di procedere celermente all'avvio delle procedure;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in ordine all'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

- 1. Di confermare che a seguito delle ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33 comma 1 D. Lgs. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 2. di approvare la dotazione organica per il triennio 2019/2021 nel suo valore finanziario in Euro 559.647,41;
- 3. di dare atto che le previsioni di spesa relative alla dotazione organica ed al fabbisogno del personale approvate con la presente deliberazione non superano il limite di spesa della media di personale 2011-2013 ai sensi del comma 557 e seguenti dell'art. 1 della Legge 296/2006;
- 4. di approvare quindi il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019–2021, come segue:

Anno 2019:

procedere alle seguenti mobilità fra personale di ruolo a tempo indeterminato fra Enti del medesimo comparto ed alle seguenti assunzioni:

a) n. 1 funzionario Istruttore direttivo amministrativo/contabile cat. D (già D3 giuridico) a tempo pieno ed indeterminato, posto vacante a seguito di mobilità in uscita di cui alla successiva lett. b), che si intende coprire con una mobilità in entrata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, con priorità al personale in comando attualmente assegnato dal Comune di Pietra Ligure come prescritto dall'art. 30 comma 2 bis del D. Lgs. 165/2001;

- b) contestuale assenso alla mobilità in uscita di un Istruttore direttivo amministrativo/contabile cat. D attualmente in comando presso il Comune di Cisano Sul Neva, come sopra indicato;
- c) assunzione di un Collaboratore tecnico cat. B mediante ordinarie procedure (chiamata collocamento) a tempo pieno ed indeterminato come già previsto con precedente deliberazione n. 86 del 22.6.2019, esecutiva;
- d) sostituzione mediante incarico ex art. 110 comma 1 del T.U.E.L. per la durata residua del mandato del Sindaco, con facoltà di proroga, per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, di n. 1 Istruttore tecnico direttivo cat. D da incaricare della responsabilità del Settore tecnico-Lavori Pubblici;
- e) assunzione di un Collaboratore amministrativo/contabile cat. C mediante mobilità o concorso.

Anno 2020:

turn over al 100%

Anno 2021:

turn over al 100%

- 5. di provvedere, nelle more della pubblica selezione di cui al precedente punto 4), a richiedere l'attivazione di un comando e/o scavalco di eccedenza ad altro dipendente del comparto entro la spesa di cui al successivo paragrafo 6);
- 6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'assunzione e costituisce, per quanto riguarda il lavoro flessibile, il limite massimo inderogabile di spesa che ammonta ad Euro 25.029,20 annui (oltre oneri previdenziali ed I.R.A.P.), utilizzabili nel 2019 anche per comandi in eccedenza ex art. 1 comma 557 Legge 311/2004 (Corte conti Sez. aut. n. 1 del 5.1.2017);
- 7. di trasmettere entro il termine di 30 giorni la comunicazione dei contenuti del presente piano mediante caricamento nell'applicazione SICO predisposta per gli adempimenti previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 165/2001;
- 8. di pubblicare il presente Piano triennale dei fabbisogni nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 9. di comunicare, in elenco, l'adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267;
- 10. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 stante la necessità di attivare celermente le procedure conseguenti.

IL PRESIDENTE R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 14/09/2019 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 28/09/2019, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 14/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 14/09/2019, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Borgio Verezzi, 14/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Borgio Verezzi, 14/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA